



STUDIO TOZZI & PARTNERS

Dott. Mauro Tozzi
Avv. Giorgio Smerilli
Dott. Domenico Orlando
Dott.ssa Aiello Luisa
Rag. Pascucci Silvia
Dott. Salvatore Francone
Dott.ssa Erika Fulli

00193 Roma - via Terenzio n. 7 (angolo via Cola di Rienzo)
Telefoni: 06/68300678; 06/68803673; 06/81109711
Fax: 06/62207991
<mailto:mauro@studiotozzi.com>

1

Il 24 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017; dandoci la possibilità di avere un quadro preciso della così detta “**rottamazione delle cartelle di Equitalia**” e del risparmio che ne deriverà per i contribuenti.

Per i ruoli affidati dagli enti impositori operanti sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della Sicilia, la richiesta, andrà presentata ad **Equitalia riscossione S.p.A.**, mentre per i ruoli affidati dagli enti impositori operanti in Sicilia la richiesta andrà rivolta a **Riscossione Sicilia S.p.A.** Il decreto in questione ha confermato **l'estensione del condono alle multe stradali**, ma ha escluso dalla rottamazione gli interessi e gli aggi.

Le cartelle che saranno interessate da questa procedura prevista dal decreto fiscale sono tutte le cartelle esattoriali notificate **tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015**; quindi, quelle notificate prima del 2000 e quelle giunte nel 2016 non potranno godere della sanatoria. Nella rottamazione **sono inclusi tutti i ruoli relativi ai tributi, alle imposte** (compresa l'Iva ad eccezione di quella all'importazione), **ai contributi previdenziali e assistenziali e alle multe** per infrazione del Codice della Strada. Come recentemente confermato, anche i ruoli emessi dagli Enti locali e relativi all'Ici o alla tassa sui rifiuti possono rientrare all'interno della sanatoria. Per questi ultimi, tuttavia, come per le multe, a decidere **se aderire alla sanatoria saranno i Comuni caso per caso**. Sono espressamente escluse dalla definizione agevolata:

- Le risorse comunitarie, come i **dazi** e le **accise**;
- **L'Iva all'importazione**;
- Le somme recuperate per gli **aiuti di Stato**;
- **I crediti da condanna della Corte dei Conti**;



STUDIO TOZZI & PARTNERS

- Le sanzioni pecuniarie di natura penale;

2

Come accennato, la “**rottamazione delle cartelle di Equitalia**”, non copre tutte le somme aggiuntive da pagare; infatti, in aggiunta al tributo omesso o contestato, i contribuenti dovranno pagare:

1. gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo (il 4,5% annuo);
2. le somme maturate a titolo di aggio, da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi;
3. le spese per le procedure esecutive;
4. le spese di notifica della cartella.

Circa le multe stradali, **oltre all'importo di base il debitore dovrà pagare l'aggio** della riscossione e le eventuali spese di esecuzione e notifica della cartella.

Coperte dalla sanatoria delle cartelle e, quindi, **non si dovranno pagare:**

1. le sanzioni;
2. gli interessi di mora;
3. le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Al fine di poter usufruire della rottamazione il contribuente dovrà presentare richiesta di **adesione alla sanatoria entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale** delle nuove norme. Il termine ultimo entro cui il contribuente può presentare istanza all'agente della riscossione per poter accedere alla definizione agevolata dei ruoli è, quindi, il **23 gennaio 2017**. Per la presentazione della domanda bisognerà utilizzare un apposito modello che Equitalia riscossione S.p.A. (o Riscossione Sicilia S.p.A) renderà disponibile sul proprio sito internet **entro il 7 novembre 2016**.



STUDIO TOZZI & PARTNERS

Si potrà scegliere se pagare tutto il debito in un'unica soluzione oppure in 4 rate. A seguito della presentazione della domanda, Equitalia comunicherà ai debitori, **entro 180 giorni dall'entrata in vigore della procedura**, l'ammontare delle somme dovute e i dettagli relativi alle singole rate. Entro il **24 aprile 2017**, quindi, l'agente della riscossione dovrà comunicare ai debitori che hanno presentato istanza l'ammontare complessivo delle somme dovute.

3

In caso di pagamento rateale le prime due rate saranno pari ad i due terzi delle somme complessivamente dovute, mentre la somma della terza e quarta rata sarà pari al restante terzo. Nel caso in cui si decidesse di accedere a tale procedura vi è da evidenziare, inoltre, che la terza rata dovrà essere pagata entro il termine massimo del 15 dicembre 2017 mentre la quarta dovrà avvenire entro il 15 marzo 2018.

Altro elemento da considerare prima di presentare la dichiarazione presso l'agente della riscossione è il fatto che il contribuente assume l'impegno a rinunciare al contenzioso in corso, di qualsiasi grado e natura. **Con al dichiarazione di definizione agevolata, quindi, si rinuncia ai processi tributari, previdenziali o di altra natura già istaurati presso le commissioni di qualsiasi grado di giudizio pendenti.**

Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o anche di una delle quattro rateizzate ciò determinerà la decadenza della "sanatoria". In tal caso riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione ed i versamenti effettuati verranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. **Tale importo restante non potrà essere oggetto di nuova rateizzazione.**

Alcuni esempi tratti dal Sole 24 Ore di mercoledì 26 Ottobre 2016

Cartella di pagamento per accertamento (atto dichiarato definitivo)	Importi	Importi dovuti con la rottamazione
<i>Sanzioni</i>	18.519,00	
<i>Addizionale all'Irpef enti locali - Sost. Imposta</i>	281,00	281,00
<i>Addizionale all'Irpef enti locali - Autotassazione</i>	25,00	25,00
<i>Addizionale regionale Irpef</i>	605,00	605,00
<i>Addizionale regionale Irpef - Interessi articolo 20</i>	54,00	54,00
<i>Irpef imposta persone fisiche</i>	17.446,00	17.446,00
<i>Interessi Irpef ritardata iscrizione</i>	1.570,00	1.570,00
<i>Costo della notifica degli atti</i>	9,00	9,00
<i>Aggio</i>	3.286,00	3.286,00
<i>Interessi di mora</i>	2.563,00	
<i>Diritti/Spese</i>	93,00	93,00
	44.451,00	23.369,00
Differenza		21.082,00

Cartella di pagamento per sole sanzioni (omessa presentazione quadro RW)	Importi	Importi dovuti con la rottamazione
<i>Sanzioni</i>	480.697,00	
<i>Costo della notifica degli atti</i>	5,00	5,00
<i>Aggio</i>	3.500,00	3.500,00
<i>Diritti/Spese</i>	280,00	280,00
	484.482,00	3.785,00
Differenza		480.697,00

Cartella di pagamento per contributi INPS (omessi pagamenti dei contributi INPS)	Importi	Importi dovuti con la rottamazione
<i>Contributi omessi</i>	10.316,00	10.316,00
<i>Sanzioni</i>	6.189,00	
<i>Interessi di mora</i>	1.318,00	
<i>Costo della notifica degli atti</i>	4,00	4,00
<i>Aggio</i>	829,00	829,00
	18.656,00	11.149,00
Differenza		7.507,00